

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| UNIONE EUROPEA | REGIONE CALABRIA | REPUBBLICA ITALIANA |

Regione Calabria
*Dipartimento “Turismo, Marketing
territoriale e Mobilità”*

Cittadella Regionale – Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO

Schema di Accordo Quadro

**AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER
CIASCUN LOTTO EX ART. 59, COMMA 4, LETT.
A), D. LGS. 36/2023 CON PIU' OPERATORI
ECONOMICI, SUDDIVISO IN 4 LOTTI, PER
SERVIZI DI MARKETING DIGITALE
TURISTICO
PER LA PROMOZIONE DELLA "DESTINAZIONE
CALABRIA" NEI MERCATI DI RIFERIMENTO**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO
I SERVIZI DI MARKETING DIGITALE TURISTICO
PER LA PROMOZIONE DELLA “DESTINAZIONE CALABRIA” NEI MERCATI DI
RIFERIMENTO
LOTTO _____

TRA

la **Regione Calabria** C.F. 02205340793 nella persona del _____, dirigente _____
Dipartimento _____ domiciliata per la carica presso la sede della Giunta
regionale, in Catanzaro località – Cittadella Regionale (di seguito denominata "Regione")

DALL'ALTRA

_____, con sede legale in _____, via _____, capitale sociale _____
(_____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al
n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in
_____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante
Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche
solo “**Fornitore**”);

OPPURE

_____, con sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____,
PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona
di _____ e legale rappresentante Sig./Dott. _____, nella sua qualità di impresa
mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede
legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in
_____, Via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via
_____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al
n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in
_____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato
dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per
brevità, anche solo “**Fornitore**”)

PREMESSO

a) che, da quanto emerge dalla Relazione tecnico illustrativo contenuta nel Capitolato alla quale si

rinvia per i dettagli relativi al contesto di riferimento, la Calabria è quart'ultima Regione italiana per arrivi turistici, con la Puglia e Sicilia, considerate come benchmark di riferimento per la Regione, che hanno registrato più del doppio degli arrivi. Se si considera la quota di turisti stranieri, la Regione scala ulteriormente al terzultimo posto, con un'incidenza di visitatori stranieri pari al 9% del totale regionale, seguita solo da Abruzzo (8%) e Molise (6%). Puglia e Sicilia, al contrario, hanno registrato rispettivamente il doppio e (quasi) il triplo della quota di turisti stranieri della Calabria;

- b) che la domanda di turismo nazionale verso la Calabria è caratterizzata da una elevata incidenza di “repeater”, la cui maggioranza proviene dalle regioni limitrofe. Secondo una survey realizzata da Unioncamere Calabria circa i canali di comunicazione che maggiormente influiscono sulle scelte del soggiorno, il 47,4% dei turisti sceglie di andare in Calabria perché ci è già stato o perché ha avuto esperienze pregresse sul territorio. Inoltre, circa 1/3 dei visitatori italiani vengono dalla Campania (con 1,7 milioni di presenze), con a seguire Lazio (636 mila), Lombardia (548 mila) e Puglia (502 mila), mentre focalizzandosi invece sui turisti stranieri, emerge che il 77% proviene da Paesi di prossimità dell'Unione Europea, in particolare da Germania, Svizzera e Lichtenstein, Austria e Francia (64.642 arrivi, il 63% del totale dei turisti stranieri in Calabria). Il restante 23% di stranieri proviene da Paesi extra-UE con particolare peso degli Stati Uniti (4.121 arrivi);
- c) che l'obiettivo del servizio è quello di mettere in campo una serie di azioni di marketing digitale per incrementare la competitività della Destinazione Calabria, sia a livello nazionale che internazionale;
- d) che, in particolare, la Regione Calabria ha l'intento di intercettare i viaggiatori che utilizzano l'aereo quale mezzo di trasporto, con l'obiettivo di incrementare nell'arco di vita del progetto, almeno del 10% il flusso passeggeri negli scali calabresi;
- e) che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, la Regione Calabria, con decreto n. _____ del _____, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, suddiviso nei seguenti lotti:
- i. **Lotto 1 - Western Europe** per servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria nei seguenti mercati: Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Portogallo.
 - ii. **Lotto 2 – Central Europe** per servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria nei seguenti mercati: Albania, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Germania, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Malta.
 - iii. **Lotto 3 – Eastern Europe** per servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria nei seguenti mercati: Ungheria, Polonia, Turchia, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Moldavia, Ucraina, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Romania, Serbia, Montenegro.
 - iv. **Lotto 4 – Mercati interni** per servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria nelle Regioni

Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lazio, Marche, Toscana, Umbria.

- f) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario, e nello specifico è risultato _____ [1° ovvero 2° ovvero 3° in graduatoria e quindi aggiudicatario] della predetta *procedura per il/i Lotto/i* _____ e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Esecutivi;
- g) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Regione Calabria nei confronti del Fornitore;
- h) che i singoli Contratti Esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra la Regione Calabria ed il Fornitore, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri (Disciplinare) ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi;
- k) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- l) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Regione Calabria, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti Esecutivi da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Capitolato d'Oneri (o anche Disciplinare):** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento dei Contratti Esecutivi;
- c) **Data di Attivazione:** coincide con la data di sottoscrizione e consentirà alla Regione

Calabria di affidare i Contratti Esecutivi;

- g) **Piano dei Fabbisogni o Ordinativo:** il documento inviato dalla Regione Calabria al Fornitore, anche con la collaborazione di quest'ultimo contenente le specifiche della campagna di marketing digitale secondo quanto più avanti;
 - h) **Piano Operativo:** il documento predisposto dal Fornitore sulla base del Piano dei Fabbisogni;
 - i) **Contratto Esecutivo:** il Contratto che si perfeziona in seguito o contestualmente all'approvazione del Piano Operativo predisposto dal Fornitore;
 - j) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Patto di integrità).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato :
 - i) dai documenti di cui al precedente comma 2;
 - ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023
 - iii) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - iv) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - v) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - vi) dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della regione Calabria, consultabili sul sito internet della stessa.
4. I Contratti Esecutivi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione Calabria, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o

regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Esecutivi, la Regione Calabria, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.
8. Si precisa che, ove non diversamente specificato, i giorni indicati per gli obblighi contrattuali sono da intendersi lavorativi.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti Esecutivi e, conseguentemente, di esecuzione alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati- delle prestazioni dei singoli Contratti Esecutivi aventi ad oggetto i servizi di ideazione, sviluppo e gestione della campagna pubblicitaria digitale per promozione turistica della Regione Calabria:

Lotto 1 - Western Europe per servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria nei seguenti mercati: Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Portogallo.

In alternativa

Lotto 2 – Central Europe per servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria nei seguenti mercati: Albania, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Germania, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Malta.

In alternativa

Lotto 3 – Eastern Europe per servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria nei seguenti mercati: Ungheria, Polonia, Turchia, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Moldavia, Ucraina, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Romania, Serbia, Montenegro

In alternativa

Lotto 4 – Mercati interni per servizi di ideazione, sviluppo e gestione di campagne di marketing digitale per la promozione turistica della Regione Calabria nelle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lazio, Marche, Toscana, Umbria.

2. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro è pari al massimale di ciascun Lotto indicato nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato D'Oneri. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, per il lotto _____, che, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti Esecutivi che si perfezionano secondo quanto previsto dal successivo art. 6, e che devono essere basati

sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nonché del Piano dei Fabbisogni di volta in volta inviato dalla Regione Calabria.

3. L'affidamento dei Contratti Esecutivi in favore del Fornitore avviene attraverso la sottoscrizione del Contratto Esecutivo.
4. Al fine di affidare un Contratto Esecutivo basato sul presente Accordo Quadro la Regione Calabria procede:
 - a. ad indicare l'oggetto del Contratto Esecutivo, il numero di campagna che intende attivare e il relativo importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati, mediante l'invio al Fornitore del Piano dei Fabbisogni;
 - b. a seguito di approvazione del Piano Operativo ricevuto dal Fornitore, alla sottoscrizione del Contratto Esecutivo e al conseguente perfezionamento dell'affidamento del servizio, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI

1. Il presente Accordo Quadro avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla relativa data di stipula e sino al massimo alla scadenza ultima dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi per ciascun Contratto Esecutivo, legati all'attivazione della singola campagna di marketing digitale, sono quelli indicati nell'Offerta Economica del Fornitore, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore medesimo.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Contratto Esecutivo dovrà, fermi i prezzi offerti, fornire servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) che hanno portato all'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
5. Tali corrispettivi sono dovuti dalla Regione Calabria al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazioni come disciplinata al successivo articolo 6.

**ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ESECUTIVI – PIANO DEI
FABBISOGNI E STIPULA DEL CONTRATTO ESECUTIVO - VERIFICHE DI
CONFORMITA'**

1. La Regione Calabria invierà a mezzo PEC al Fornitore il Piano dei Fabbisogni, il Piano Operativo Approvato e il Contratto Esecutivo sottoscritto.
2. In particolare, il “Piano dei Fabbisogni” conterrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:
 - ✓ La/e campagna/e pubblicitaria/e che la Regione Calabria intende attivare con la sottoscrizione del Contratto Esecutivo;
 - ✓ l’importo contrattuale della/e campagna/e;
 - ✓ le attività della campagna;
 - ✓ i singoli strumenti di comunicazione per singola campagna;
 - ✓ il quantitativo di contatti che verranno raggiunti con la singola campagna;
 - ✓ il/i mercato/i target della singola campagna
 - ✓ la durata della campagna e la data di inizio e fine della stessa;
 - ✓ il cronoprogramma delle attività;
 - ✓ ogni altra eventuale indicazione riportata nel Capitolato Tecnico.
3. Il Piano Operativo, oltre a riportare tutti gli elementi già indicati nel Piano dei Fabbisogni, dovrà dettagliare e specificare le richieste indicate nel citato Piano dei Fabbisogni e riportare, sulla base e nei limiti del costo della singola campagna pubblicitaria, una proposta tecnica delle modalità tecniche e operative del servizio.
4. Il Contratto Esecutivo si perfeziona decorso il termine di 3 (tre) giorni solari dalla ricezione da parte del Fornitore del medesimo Contratto Esecutivo sottoscritto dalla Regione Calabria, che in ogni caso lo dovrà inviare sottoscritto per accettazione nei successivi 3 (tre) giorni.
5. Per effetto della stipula del Contratto Esecutivo, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione dei servizi richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione del presente Accordo Quadro da parte della Regione Calabria nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere i servizi solo a seguito della sottoscrizione dei Contratti Esecutivi, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
6. Resta inteso che la Regione Calabria ha facoltà di revocare l’Ordinativo entro un giorno lavorativo dall’invio del Contratto Esecutivo e il Fornitore non avrà nulla a che pretendere.
7. La Regione Calabria, al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, valuterà se provvedere alla nomina del Fornitore quale Responsabile o sub- Responsabile del trattamento dei dati personali.
8. La Regione Calabria provvede alla verifica di conformità ai sensi dall’art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell’Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 con riferimento a ciascun Contratto Esecutivo. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità dei servizi, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del servizio”; nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui

oltre.

9. Conclusa positivamente la verifica di conformità, la Regione Calabria rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore. In caso di mancato rilascio del certificato per esito negativo della verifica (anche nel caso sia stata ripetuta), la Regione Calabria procederà a risolvere il contratto esecutivo interessato dalla verifica.
10. Restano ferme le verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
11. Restano fermi in capo alla Regione Calabria tutti i rimedi previsti per le modifiche contrattuali in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 qualora ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti Esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nel Piano de Fabbisogni, ivi inclusi i rispettivi eventuali Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Piano dei Fabbisogni nonché, ove diverso, nel Piano Operativo approvato dalla Regione Calabria, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Regione Calabria, assumendosene ogni relativa alea.
5. Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto. A tal fine, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di cui il Fornitore si avvarrà, devono rispettare i requisiti minimi imposti dal Capitolato Tecnico nonché le proposte migliorative eventualmente presenti in Offerta tecnica.
6. Il Fornitore garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente Accordo Quadro costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria con propri

capitali, mezzi ed attrezzature. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

7. Fermi gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) malleverare e tenere indenne la Regione Calabria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) non opporre alla Regione Calabria qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi, dichiarando di essere a conoscenza e di aver accettato con la partecipazione alla procedura il sistema e criteri di ripartizione degli importi massimi stimati tra i più aggiudicatari di ciascun lotto;
 - d) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - e) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.
8. Qualora ci siano attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici della Regione Calabria, queste dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Regione medesima.
9. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare alla Regione Calabria, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate alla Regione Calabria. Nel caso in cui il Fornitore utilizzi tali sub-contratti, la Regione Calabria si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023

ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE

1. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Contratto Esecutivo, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Regione Calabria. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e, ove previsto, il CUP (Codice Unico di Progetto) sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in

tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. *<eventuale, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dai successivi commi del presente articolo.
3. I corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Contratto Esecutivo e saranno corrisposti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuata.
4. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la Regione Calabria riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
5. Rimane inteso che la Regione Calabria prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. La Regione Calabria applica sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 %, che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
7. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Regione Calabria le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Regione Calabria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Regione Calabria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Si applicano all'opposizione le disposizioni dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione Calabria.

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Regione Calabria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla tempistica indicata nel Contratto Esecutivo per l'**esecuzione della campagna pubblicitaria**, sarà applicata una penale di euro **300,00 (trecento/00)** fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto a:
 - a) **Consegna del Piano Operativo:** per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini sopra indicati, la Regione Calabria applicherà una penale pari a **euro 300,00 (trecento/00)**; la stessa penale si applicherà al caso di ritardo nella comunicazione della rinuncia per caso fortuito o forza maggiore;
 - b) **Esito negativo delle verifiche di conformità:** in caso di esito negativo della verifica di conformità eseguita dalla Regione Calabria, quest'ultima applicherà una penale pari a 0,5 ‰ del valore del Contratto Esecutivo.
3. Sarà inoltre applicata una penale pari a 5% del Contratto Esecutivo in caso di:
 - a) Numero di strumenti (canali) di comunicazione inferiore a quello indicato nel Contratto Esecutivo per la singola campagna di marketing digitale;
 - b) Numero di contatti inferiore a quello indicato nel Contratto Esecutivo per la singola campagna marketing digitale;
 - c) Numero di mercati inferiore a quello indicato nel Contratto Esecutivo per la singola campagna di marketing digitale.
4. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Regione Calabria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Regione Calabria, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. La Regione Calabria potrà per l'applicazione delle penali avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La Regione Calabria, per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto esecutivo e della misura massima pari al 10% dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione rispettivamente del contratto esecutivo e/o accordo quadro per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 10 - GARANZIA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Regione Calabria dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, una garanzia

definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____ /00).

2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro ed i suoi Allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Regione Calabria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Calabria ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei Contratti Esecutivi e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione del Piano dei Fabbisogni per fatto del Fornitore. Tale garanzia copre altresì la serietà dell'offerta del Fornitore nell'ambito della fase di affidamento dei singoli Contratti Esecutivi.
3. La garanzia prestata in favore della Regione Calabria opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La stessa è progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del D. Lgs. 36/2023. Lo svincolo avviene subordinatamente alla attestazione di verifica di conformità, che verrà consegnata anche al Garante, delle prestazioni con relativo pagamento delle ritenute.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Calabria ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro fermo restando il risarcimento del danno. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione Calabria.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE

1. La Regione Calabria senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Esecutivo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b. il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro

e/o dei successivi Contratti Esecutivi, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;

- c. l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi;
- f. mancata copertura dei rischi durante la vigenza del Contratto Esecutivo;
- g. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto Esecutivo, offra o fornisca servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- h. mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 13 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Calabria;
- i. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 13;
- j. violazione degli obblighi di riservatezza, trasparenza indicati nell'art. 13;
- k. nei casi di cui agli articoli: 6 (Verifiche di conformità); 7 (Corrispettivi), 13 (Garanzia), 15 (Divieto di cessione del contratto), 16 (Trattamento dei dati personali), 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari),
- l. nei casi eventualmente previsti nel Contratto Esecutivo;
- m. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9,
- n. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- o. nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. La Regione Calabria deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Esecutivo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge; b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Inoltre, la Regione Calabria si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. con riferimento al singolo Contratto Esecutivo nei casi di ritardi nella tempistica per l'esecuzione della campagna di marketing digitale superiori a 15 giorni lavorativi rispetto a quanto stabilito nell'art. 9, comma 1 e in questa ipotesi ha facoltà di procedere anche alla risoluzione dell'Accordo Quadro.
4. La Regione Calabria, nel caso accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti Esecutivi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Regione Calabria ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R tramite PEC dalla Regione Calabria per porre fine all'inadempimento, la Regione Calabria ha facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Esecutivi, la Regione Calabria si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta l'automatica risoluzione di tutti i Contratti Esecutivi nel frattempo stipulati con il Fornitore, con escussione della garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Esecutivo/i risolto/i. In tal caso, il massimale destinato al Fornitore verrà attribuito proporzionalmente agli altri aggiudicatari del lotto.

ARTICOLO 12 - RECESSO

1. La Regione Calabria ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i Contratti Esecutivi.
2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, potrà recedere

dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte della Regione Calabria delle prestazioni oggetto di Contratto Esecutivo eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ARTICOLO 13 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Esecutivi le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del D. Lgs. 36/2023.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del Codice in caso di subappalto.
6. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
7. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà della Regione Calabria di incamerare la

garanzia prestata.

8. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
9. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
10. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Calabria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.
11. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione Calabria dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Calabria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Regione Calabria è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
12. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Calabria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
13. Il Fornitore dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 244 del 16.6.2014 ed aggiornato con Delibera della Giunta Regionale della Calabria n.25 del 31/01/2018, e si impegna nel corso di esecuzione del presente Accordo, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILI DEL FORNITORE

1. Il Responsabile, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. _____.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti

Esecutivi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del D. Lgs. 36/2023. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Calabria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti Esecutivi.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dai Contratti Esecutivi e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri allo specifico paragrafo che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'oneri come sopra richiamata.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet sezione "Società Trasparente"; inoltre, il nominativo dell'aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet .
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contratti derivanti dai Contratti Esecutivi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti Esecutivi.
2. Resta inteso che la Regione Calabria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i sub-contraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO

<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro>

<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di usufruire del subappalto.
2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 36/2023.
3. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
4. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

ARTICOLO 19 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Regione Calabria di terzi, in dipendenza di omissioni,

negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso e eseguite da parti terzi.

ARTICOLO 20 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Regione Calabria, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

1. Per i Contratti Esecutivi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. La Regione Calabria deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi dell'art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.
3. Il numero dei membri del collegio sarà indicato in fase di emissione dell'Ordine. I costi saranno ripartiti tra le parti.
4. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Calabria per questioni inerenti il presente Accordo Quadro e relativi contratti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Roma, li ____

Regione Calabria

IL FORNITORE _____

C.F.: _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell' Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi), Articolo 5 (Corrispettivi), Art. 6 (Affidamento dei contratti esecutivi, Piano dei Fabbisogni e stipula del contratto esecutivo, verifiche di conformità), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 9 Articolo (Penali), Articolo 10 (Garanzia), Articolo 11 (Risoluzione), Articolo 12 (Recesso), Articolo 13 (Ulteriori obblighi per il Fornitore), Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 16 (Trattamento dei dati personali), Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 18 (Subappalto), Articolo 19 (Danni e responsabilità civile). Articolo 21 (Foro competente).

Roma, li ____ ____

IL FORNITORE